



Tribunale di Perugia

sezione specializzata in materia di immigrazione

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri Magistrati:

dott. Umberto Rana

-Presidente rel.\est.

dott. Luca Marzullo

-Giudice

dott. Antonio Contini

-Giudice

nel procedimento **Nr. 2825\2019 R.G.** avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.

PROMOSSO DA

██████████, nato in Pakistan il ██████████, cod. fisc. ██████████ Codice CUI ██████████, Codice Vestanet ID ██████████, domiciliato in ██████████ (Perugia) via ██████████ 1, rappresentato ed assistito dall'Avv. Francesco Di Pietro del foro di Perugia;

-ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Sezione di Perugia;

-resistente-

E

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Perugia;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2020;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 24.5.2019 ██████████, nato in Pakistan il ██████████, cod. fisc. ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso in data 6.2.2019 e notificato in data 23.4.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione, ed ha chiesto il riconoscimento, in via principale, della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno ha provveduto al deposito della richiesta di protezione, del verbale di audizione e del provvedimento impugnato.

Il Pubblico Ministero, ha depositato il certificato penale e quello dei carichi pendenti, entrambi negativi ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché ha escluso la riconducibilità della fattispecie alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.Lgs. 25/2008 ritenendo che le circostanze narrate non siano riconducibili a nessuna delle ipotesi di protezione internazionale né sussistono i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

In particolare, la C.T. ha ritenuto che il lamentato timore di potere essere perseguitato a causa dell'invidia agonistica maturata nei confronti del richiedente appare, al di là dei dubbi di credibilità sollevati dalla vicenda descritta, estraneo al sistema della protezione internazionale e, in ogni caso, la narrazione resa appare gravemente incoerente e lacunosa.

La Commissione ha tuttavia osservato che dal referto medico dell'USL Umbria 2 si evince una significativa patologia oculare, essendo stata diagnosticata al richiedente una neoformazione congenita all'occhio destro con interessamento corneale e necrosi dermoide; patologia, che risulta manifestamente evidente anche al di là della documentazione prodotta.

La struttura di accoglienza, su proposta della Dott.ssa Lupidi, medico dell'istante, ha segnalato formalmente la possibilità per il richiedente di essere sottoposto ad un intervento chirurgico presso una struttura specializzata.

In mancanza di diverse ed ulteriori allegazioni rispetto a quanto già dedotto innanzi alla Commissione Territoriale il collegio reputa superfluo procedere ad una nuova audizione che finirebbe per costituire una inutile ripetizione di quella già svolta i cui contenuti appaiono esaustivi ai fini della decisione.

----- ☒ -----

Va premesso che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m. (in particolare cfr. la novella del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18), fonte attuativa delle disposizioni eurounitarie ed internazionali pattizie succedutesi nel tempo (le direttive 2004/83/CE, 2011/95/UE e la Convenzione di Ginevra del 28.4.1951 recepita dall'Italia attraverso la legge 24.7.1954 n. 754) con la precisazione che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non è applicabile retroattivamente alle domande già pendenti in sede amministrativa alla data di entrata in vigore (5.10.2018), le quali saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre il permesso rilasciato sarà solo quello speciale annuale rinnovabile previsto dall'articolo 9 comma 1 del medesimo decreto.

La domanda del ricorrente (modello C\3) è stata presentata a novembre 2018 per cui ad essa si applica il D.L. 113\2018.

L'art. 2, co. 2° lett. e) del d.lgs. 251/2007 definisce lo status di rifugiato mentre l'art. 2 co. 1° lett. g) prevede che, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Questo il novero delle misure imposte dalla disciplina sovranazionale riconducibile alla c.d. protezione internazionale.

Sul piano del diritto interno la possibilità di concedere una misura di protezione è ampliato (*rectius* era ampliato fino all'entrata in vigore del d.l. 111\2018) attraverso l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 co. 6° d. lgs. 286\98.

Ciò posto, in sede di audizione il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese era giocatore professionista del tradizionale sport del Kabaddi (una specie di rugby); che nel 2011 fu sfidato da altri giocatori, provenienti da famiglie benestanti e con legami politici; che la vittoria della sua squadra gli attirò le ire degli sfidanti e di alcuni politici. Dopo cinque giorni fu aggredito dalla squadra avversaria. Nella colluttazione rimase ferito anche l'aggressore. Il padre di questi minacciò di ucciderlo. Si trasferì pertanto a Islamabad sino al 2017. I suoi aggressori però continuarono a cercarlo. In una occasione giunsero ad aggredire suo fratello costringendolo a rivelare l'indirizzo di Islamabad. Decise quindi di lasciare il Pakistan. Giunse in Italia il 1 settembre 2018 e presentò qui domanda di protezione internazionale.

Si sostiene che nel Punjab meridionale sussiste un alto rischio di sequestri ed un notevole pericolo di aggressioni armate.

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le aggressioni narrate, quand'anche verosimili, non costituiscono atto persecutorio per motivi di per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Quanto alla protezione sussidiaria, secondo il Report EASO del 2019, i fattori che maggiormente influenzano la situazione di sicurezza in Pakistan sono, in maniera non omogenea nelle varie regioni del Paese, la violenza politica, la violenza da separatisti, i conflitti etnici e la violenza settaria.

Dal report aggiornato ad aprile 2020 Il Punjab meridionale viene considerato la regione della provincia del Punjab nella quale hanno sede le reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali regionali e transnazionali e un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee.

Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario Lashkar-e- Jhangvi (LeJ) si è sensibilmente ridotta dal 2017. Tuttavia, in Punjab sono ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani affiliati al TTP, ISIS, al-Qaida.

Come riferito dai media, il governo pakistano conduce operazioni antiterrorismo nella provincia anche attraverso le forze paramilitari, chiamati Pakistan Rangers.

Per quanto riguarda episodi di violenza rilevati e impatto sui civili, dall'analisi dei dati relativi agli episodi di violenza verificatisi negli

anni 2018-2019 e messi a disposizione dai principali centri di analisi sulla sicurezza sul Pakistan, emerge una situazione stabile e in calo rispetto agli anni precedenti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, alla Commissione Territoriale c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20.10.2020

Il Presidente est.

Umberto Pana